



Comune di Torrazza Coste

PROVINCIA DI PV

DETERMINAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO - TRIBUTI

N. 21 DEL 10/03/2026

OGGETTO: ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI RISANAMENTO FINANZIARIO IN AMBITO FISCALITÀ PASSIVA IVA ED IRAP. AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023. SOCIETÀ DEDA VALUE S.R.L.
CIG N. BAC07AE327

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **dieci** del mese di **marzo** nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - TRIBUTI

Richiamato/a:

- il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la Legge 06.11.2019 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Visti:

- la Delibera di Giunta n. 70 del 20.12.2025 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata assegnata per l'anno 2026 la responsabilità del Servizio Finanziario-Tributi alla Dott.ssa Claudia Berutti, Sindaco del Comune di Torrazza Coste;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e gli artt. 107 e 109 del D.lgs. 267/2000, inerenti le attribuzioni funzionali dei Responsabili dei Servizi;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 02.12.2025 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2026/2028;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 20.12.2025 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione anno 2026/2028;
- il vigente regolamento Generale delle Entrate comunali approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 26.06.2020;

Vista la normativa in materia di conflitto di interessi:

- art 6 bis legge 241/90: "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale";

- art. 6 DPR 62/2013: "Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici";

- art 7 DPR 62/2013: "Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza."

Atteso che la sottoscritta responsabile relativamente al presente procedimento non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;

Considerato:

- il contenuto del D.P.R. 633/1972 disciplinante la materia dell'IVA;
- il contenuto del D. Lgs. 446/1997, art. 5, come modificato dall'art. 10 bis comma 2, del D.Lgs 506/1999, che ha introdotto la possibilità per gli enti locali che svolgono anche attività commerciali di calcolare l'imposta separatamente e con diversa metodologia sia sulle attività istituzionali che sulle attività commerciali;
- il contenuto del D.P.R. 633/72, in particolare di cui all'art. 4, comma 5;
- che si rende necessario provvedere all'acquisto di un Servizio ad alto contenuto specialistico avente carattere di supporto, assistenza ed affiancamento del personale preposto all'attività indicata in oggetto, mirante alla valutazione dell'eventuale risparmio, nonché a fornire la consulenza necessaria ad ottenere un risanamento finanziario di questa stazione appaltante in riferimento agli anni di imposta 2026 e pregressi in relazione ai quali la lavorazione risulti possibile e conveniente;
- che è di massima utilità procedere all'affidamento in oggetto, anche a fronte dei continui aggiornamenti normativi, giurisprudenziali e di prassi introdotti, al fine di assicurarne la completa sicurezza delle forme di gestione;

Vista l'offerta, predisposta dalla società Deda Value S.r.l. (Prot. 790/2026) e presente sul mercato elettronico della P.A. (MePa) istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze avvalendosi di Consip, che, attraverso interventi mirati potrà consentire all'Ente il perseguimento degli obiettivi sopra enunciati;

Visto l'art. 25 del D. Lgs. 36/2023, il quale impone alle Stazioni appaltanti di effettuare gli acquisti tramite l'utilizzo di P.A.D., secondo le regole di cui al successivo articolo 26 del medesimo Decreto Legislativo;

Considerato che dal primo luglio 2025 non sono ammesse deroghe all'utilizzo delle P.A.D., salvo quanto previsto dal comunicato del Presidente dell'ANAC del 18 giugno 2025;

Considerato che, conseguentemente, l'amministrazione deve dare corso all'iter procedimentale finalizzato all'approvvigionamento riguardante il servizio in oggetto;

Ritenuto di avvalersi del M.e.P.a. per l'affidamento del servizio in oggetto, anche in considerazione del valore economico dell'appalto, per il quale appare sproporzionata

l'attivazione di una procedura ordinaria di cui agli artt. 71 e seguenti del Codice, tenuti in considerazione i costi ed i tempi necessari di espletamento. Ulteriormente la scelta si rivela appropriata se si considera che l'art.50 del Codice, ha disposto che le procedure sottosoglia possano essere espletate anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Inoltre, il servizio giuridico del Mit, con il parere 2577/2024, ha ricordato che la Stazione Appaltante deve tenere presente sempre il principio del risultato, che impone la massima tempestività ed il divieto di aggravamento del procedimento, vero che qualora la Stazione Appaltante – in caso di appalto aggiudicabile in via diretta – decida di adottare, ad esempio, anche una mera procedura negoziata, dovrà adeguatamente motivare la propria decisione, in considerazione dell'allungamento dei tempi di conclusione del procedimento derivante da tale scelta;

Vista la necessità di attivarsi con urgenza al fine di evitare ulteriori versamenti indebiti di imposta, anche considerando che il presente appalto non comporta alcun aggravio di spesa sostanziale alle casse di questa stazione appaltante;

Visto

- l'art. 26, comma 3, della legge 488/1999, il quale espressamente dispone che: "Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ...";
- l'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 36/2023, il quale prevede, tra l'altro, che per servizi o forniture inferiori a centoquarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

Considerato che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto tramite la presente procedura;

Ritenuto di utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione quale P.A.D. per il presente affidamento;

Valutato che il valore stimato dell'appalto risulta essere pari ad € 400,00 + IVA;

Considerato che, in ogni caso, in relazione all'incarico oggetto di affidamento risulta oggettivamente imprevedibile, al momento della prenotazione, l'esatto ammontare della spesa da prenotare, la quale potrà, conseguentemente, subire una variazione in relazione alle risultanze dell'incarico stesso, per il quale l'affidatario non percepirà un compenso in senso stretto, bensì avrà diritto ad una percentuale da calcolarsi sul risanamento finanziario effettuato in favore di questa stazione appaltante (pari al XX% + IVA), sia sul servizio IVA, sia sul servizio IRAP, dando luogo, dunque, ad un contratto atipico, di tipo misto, attivo e passivo, in base al quale in caso di assenza di risanamento nessuna somma verrà corrisposta dalla Stazione appaltante all'affidatario, mentre in caso di un risanamento maggiore rispetto a quello preventivato si provvederà, con successivo atto, in base alle risultanze dell'incarico affidato, ad adeguare la somma oggetto di prenotazione di spesa, ai fini della liquidazione delle spettanze dell'operatore economico;

Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del d.lgs. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI. In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;

Dato atto che, in conformità a quanto disposto dall'art. 192 del d.lgs. 267/2000:

- l'esecuzione del contratto ha l'obiettivo di far conseguire a questa stazione appaltante un risanamento finanziario, anche attraverso lo sfruttamento delle notevoli competenze del soggetto affidatario del servizio, quindi mediante l'utilizzo di metodologie di lavoro innovative, che permettano alla medesima stazione appaltante di massimizzare la gestione della propria fiscalità passiva iva ed irap, in perfetta aderenza alla normativa vigente;
- la forma contrattuale si identifica con la sottoscrizione di apposita scrittura privata e/o scambio di lettere commerciali, anche per via telematica, nel rispetto di cui alla normativa del Codice degli Appalti;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nell'offerta presentata dalla società Deda Value, Prot. XX - 2024, cui si fa integrale rinvio e che si recepisce in toto;
- il contraente è stato selezionato dal Responsabile del Servizio nel rispetto dei principi di cui al d.lgs. 36/2023, in conformità a quanto disposto dall'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023;

Visti:

- l'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023, disciplinante gli affidamenti diretti sotto soglia di valore inferiore a € 140.000,00;
- l'art. 25, comma 2, D. Lgs. 36/2023, che ha fissato il vincolo all'utilizzo delle P.A.D.;
- gli articoli 107 e 192 del d.lgs. n. 267/2000, i quali hanno fissato le competenze dei dirigenti;
- l'art. 26, comma 6 del d.lgs. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;
- l'art. 26 della legge 488/1999 che prevede l'utilizzo del benchmark delle convenzioni Consip, in caso di procedure svolte autonomamente;
- gli artt. 37 del d.lgs. 33/2013 e 1, comma 32 della legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";
- l'art. 62 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.82;
- l'art. 2 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n.179;
- il contenuto del DPCM 23 agosto 2013, n.109;
- il contenuto del DPCM 10 novembre 2014, n.194 e relativi allegati;

Dato atto che il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica in conformità a quanto disposto dall'art. 183, comma 8, del d.lgs. 267/2000;

Ritenuto di poter procedere all'acquisto in oggetto tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

Rilevato che per tutti i contratti pubblici soggetti all'applicazione del D.Lgs. 36/2023, il Servizio competente deve richiedere all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l'attribuzione del codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG);

Atteso che è stato richiesto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il CIG, il cui numero attribuito è BAC07AE327;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria in merito alla determinazione in oggetto, come allegato all'originale dell'atto;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il TUEL, approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n°267;

Visto il nuovo codice dei contratti pubblici di cui al Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

Tutto quanto sopra richiamato e premesso,

DETERMINA

1. di procedere, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, all'acquisto del servizio di risanamento finanziario in ambito fiscalità passiva iva ed irap per gli anni di imposta 2026 e pregressi in relazione ai quali la lavorazione risulti possibile e conveniente, mediante affidamento da condursi sul M.E.P.A., in conformità a quanto disposto dall'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023, per gli affidamenti diretti sotto soglia, con contratto generato automaticamente dalla piattaforma gestita da Consip (trattativa n. 6116999 agli atti dell'Ente);

2. di affidare dunque alla società Deda Value S.r.l., con sede in Milano, Viale Fulvio Testi 286/A, il servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per il prezzo presuntivo di € 400,00, oltre IVA, nel rispetto delle condizioni e dei termini previsti nella proposta progettuale e nell'offerta presente sul M.E.P.A.;

3. di dare atto che, in ogni caso, in relazione all'incarico oggetto di affidamento risulta oggettivamente imprevedibile, al momento della prenotazione, l'esatto ammontare della spesa da prenotare, la quale potrà, conseguentemente, subire una variazione in relazione alle risultanze dell'incarico stesso, per il quale l'affidatario non percepirà un compenso in senso stretto, bensì avrà diritto ad una percentuale da calcolarsi sul risanamento finanziario effettuato in favore di questa stazione appaltante (pari al 23%), sia sul servizio IVA, sia sul servizio IRAP, dando luogo, dunque, ad un contratto atipico, di tipo misto, attivo e passivo, in base al quale in caso di assenza di risanamento nessuna somma verrà corrisposta dalla Stazione appaltante all'affidatario, mentre in caso di un risanamento maggiore rispetto a quello preventivato si provvederà, con successivo atto, in base alle risultanze dell'incarico affidato, ad adeguare la somma oggetto di prenotazione di spesa, ai fini della liquidazione delle spettanze dell'operatore economico;

4. di confermare l'assenza di interferenze e pertanto che non vi sono somme da riconoscere all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto a titolo di costi della sicurezza;

5. di effettuare la prenotazione della spesa presunta, riguardante l'approvvigionamento in oggetto, per l'importo di euro 488,00, Iva compresa, al seguente capitolo di bilancio:

Es.	Codice	Cap.	Descrizione	beneficiario	Importo
2026	01.04.1	310/3	Servizio di recupero fiscalità passiva iva irap anni fiscali 2026 e pregressi	Deda Value S.r.l., P.IVA 11868920965	€ 488,00 I.I.

6. di dare atto che la liquidazione della spesa sarà effettuata con successivo provvedimento, a fornitura avvenuta secondo le modalità di cui all'offerta approvata e previa emissione di apposita fattura, da pagarsi entro trenta giorni dal ricevimento della stessa;

- 7.** di accertare - ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000 - che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- 8.** di dare atto che l'affidamento resta subordinato alla verifica del possesso e del permanere da parte della società affidataria dei requisiti per la stipula dei contratti con la P.A. e per il pagamento dei corrispettivi, nonché della mancanza di motivi ostativi inerente la normativa antimafia;
- 9.** di dare atto che al fine di adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 è stato attribuito, su richiesta, dall'Autorità per la vigilanza dei Contratti Pubblici, il codice identificativo di gara - CIG n. BAC07AE327;
- 10.** di esprimere ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL, parere di regolarità tecnica e correttezza amministrativa del presente provvedimento;
- 11.** di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'inserimento nella raccolta generale e all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente
F.to : dott.ssa Claudia Berutti

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.

lì, _____

Il Responsabile